

Sentenza del 13/03/2003 n. 5 - Comm. Trib. I grado di Bolzano**Intitolazione:**

IRPEF - Cartella di pagamento - Notifica non effettuata al domicilio reale del contribuente - Cartella giuridicamente inesistente - Conseguenza - Prescrizione del credito d'imposta.

Massima:

La cartella di pagamento non notificata al domicilio risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta di pertinenza va ritenuta giuridicamente inesistente con conseguente prescrizione del credito d'imposta e decadenze dal diritto a richiederne il pagamento al contribuente da parte dell'Amministrazione Finanziaria in caso di scadenza dei termini di legge. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di data 14.01.2002, l'avvocato xxx, in proprio, residente in Bressanone, in via xxx n. 12/5, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 0212001003068115, relativa al ruolo reso esecutivo il 14.04.2000, notificatagli, su richiesta del Centro di servizio di Trento, dal Concessionario del Servizio Riscossione Tributi di Bolzano, in data 16.11.2001, in via xxx, ove il ricorrente non risulta avere ne il domicilio fiscale, ne domicilio personale Sostiene il ricorrente che la notifica della cartella di pagamento e' inesistente o nulla, in quanto la notifica dell'atto e' stata eseguita, in violazione dell'art.60 del D.P.R. 600/73, a mezzo posta raccomandata, non al suo domicilio. Peraltro, la notifica del plico contenente la cartella di pagamento non risulta consegnata personalmente al destinatario, ne ad una delle persone contemplate dall'art.26 D.P.R. 602/73, ne, infine, eseguita con le modalita' prescritte dagli artt. n 137 e segg. C p c. A cio' consegue la nullita' della notificazione della cartella che si impugna, o, addirittura, l'inesistenza della stessa, che si ripercuote sull'intero procedimento. Eccepisce, in subordine, il ricorrente anche la prescrizione della pretesa tributaria e quindi la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria a pretendere il pagamento. Infine il ricorrente eccepisce l'illegittimita' della proroga del termine di decadenza in quanto i termini di prescrizione e decadenza non possono essere prorogati. Conclude il ricorrente in via pregiudiziale per la sospensione dell'esecutorieta' dell'atto impugnato essendo evidente e palese la fondatezza del ricorso ricorrendone il fumus boni juris e chiedendo in via principale la declaratoria di nullita' della notifica con conseguente

nte

annullamento della cartella impugnata; ed in via subordinata la declaratoria di prescrizione della pretesa tributaria e rispettivamente decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dalla pretesa azionata con le conseguenti statuizioni di legge e con vittoria delle spese di giudizio.

Con atto depositato il 3 aprile 2002 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette di Trento eccependo che il contribuente non avrebbe presentato alcun ricorso

avverso il Ruolo ex art. 36 bis relativo alla cartella esattoriale in oggetto e che, il ricorrente, essendosi costituito in giudizio in data

12.02.002 con il deposito di copia del ricorso presso la Commissione

Tributaria di Bolzano, prima del decorso del termine di sei mesi, ne consegue l'inammissibilita' del ricorso per violazione delle modalita' di costituzione previste dall'art. 10 del D.P.R. 787/80. Chiede, pertanto, che

venga accolta la richiesta di inammissibilita' con vittoria di spese e competenze di lite.

Con atto depositato il 28 febbraio 2002 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate ufficio di Bressanone sostenendo la regolarita' del

comportamento del Centro di Servizi di Trento, avendo agito in conformita' alle disposizioni di cui all'art.36 bis del D.P.R. 600/73 e la legittimita' dell'atto impugnato con riserva di meglio illustrare quanto sostenuto.

Con memoria depositata il 16 maggio 2002, l'Agenzia delle Entrate, Centro dei Servizi di Trento, ad illustrazione di quanto eccepito col suo

precedente atto di costituzione, sostiene che nella fattispecie in esame si tratta di ricorso amministrativo la cui presentazione, a sensi della vigente

normativa, e' pregiudiziale per la successiva azione davanti al giudice tributario.

Il ricorrente, pur potendo anticipare la notificazione del ricorso, deve comunque attendere lo spatium deliberandi dell'amministrazione prima di

depositare il ricorso. Questo ultimo non e' stato inviato al Centro di Servizio di Trento, ma all'Agenzia delle Entrate di Bressanone la quale ha

provveduto a trasmetterne copia al Centro in data 10.05.2002.

Nel merito, evidenzia il Centro di Servizio resistente che il ricorrente non

contesta il merito della liquidazione ne il ruolo che ne deriva, ma

solamente la regolarita' della notifica della cartella di pagamento e la

prescrizione e decadenza a pretendere il pagamento del credito tributario.

In merito alla prima eccezione sostiene l'Ufficio resistente che

il
ricorrente avendo avuto la possibilita' di difendersi in pie
no,
l'irregolarita' della notifica deve ritenersi sanata dalla presentazione
in
termini del ricorso dell'avvocato xxx a termini dell'art. 156 c p c. Men
tre
per quanto concerne la eccepita prescrizione e decadenza dell'Uffi
cio
Finanziario a pretendere il tributo, rileva l'Ufficio resistente che
la
cartella impugnata deriva dalla liquidazione, ex art. 36 bis, de
lla
dichiarazione relativa all'anno d'imposta 1993 e presentata nel 1994. E
ssa
si e' conclusa nei termini di legge e il ruolo impugnato e' stato r
eso
esecutivo in data 14 aprile 2000 e consegnato al concessionario il 25 apr
ile
2000, il tutto, quindi, nei termini stabiliti dall'art.9 della legge 448
/98
il quale fissa al 31 dicembre 2000 il termine per il controllo formale de
lle
dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998.
Precisa, inoltre, il resistente, che se l'art. 25 del D.P.R. 602/73, ne
lla
versione in vigore nel periodo interessato, prevedeva che il concessiona
rio
provvedesse alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo gio
rno
del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, la violazione
di
tale termine non rileva per il contribuente, ma riguarda esclusivamente
il
rapporto interno tra l'Amministrazione Finanziaria e il Concessionario de
lla
riscossione. Conclude il resistente per il rigetto del ricorso e vitto
ria
delle spese di giudizio.
Dopo alcune udienze interlocutorie, con ordinanza di data 23.12.02
il
Collegio dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti
del
concessionario del servizio riscossione tributi per la provincia di Bolza
no,
il quale, a seguito di rituale notifica dell'atto integrativo,
si
costituisce in giudizio con comparsa dd. 18.2.03.
Il ricorso viene discusso all'udienza del 21 febbraio 2003. A tale udie
nza
le parti ribadiscono le rispettive tesi e concludono come in atti.
Il Collegio trattiene il ricorso in decisione.
Pregiudizialmente ritiene il Collegio di dovere esaminare l'eccezione
di
nullita' o/e di inesistenza della notifica della cartella di pagame
nto
sollevata dal ricorrente, essendo assorbente la decisione sulla stessa an
che
perche' l'eccezione di inammissibilita' del ricorso sollevata dall'Uffi
cio
resistente per errato deposito del ricorso presso la Agenzia delle entr
ate
di Bressanone nei termini di legge, stante la gradualita' della soppressi
one
dei Centri di servizi che potrebbe non essere cognita al contribuente,
non

comporta inammissibilita' dello stesso, risultando, tra l'altro, dagli atti che l'Agenzia ricevente ha trasmesso il ricorso al Centro di servizio di Trento consentendogli di costituirsi regolarmente in giudizio. In proposito gli Uffici resistenti sostengono concordemente che la notifica della cartella di pagamento in questione, eseguita, a termini dell'art. 26 del DPR n. 602/73, alla presunta residenza del ricorrente a mezzo postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento, ammesso e non concesso che fosse stata eseguita in violazione dell'art.160 Cpc, la pretesa irregolarita' risulterebbe comunque sanata dalla proposizione in termini del ricorso ai sensi dell'art.156, comma 3, c p c, avendo essa raggiunto lo scopo.

Osserva il Collegio che tale tesi non e' condivisibile in quanto il concetto "di raggiungimento dello scopo" si risolve nella certezza che siano state raggiunte le finalita' che, sotto il profilo obiettivo dell'attuazione della legge, all'atto sono assegnate dall'ordinamento giuridico con riferimento allo scopo proprio dell'atto, e non gia' nella certezza che siano state raggiunte e conseguite quelle utilita' che la parte dall'atto stesso intendeva trarre.

Nel caso di specie, essendo la cartella di pagamento un atto amministrativo unilaterale recettizio, per la sua efficacia deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini del combinato disposto degli artt. 26, u.c., del DPR 29.9.1973 n. 602 e art. 60 DPR 29.9.1973, n.600.

Quindi lo scopo proprio della notifica della cartella di pagamento, non preceduto, come nella specie, dalla notifica dell'avviso di accertamento, e' quello di portare a conoscenza del contribuente che l'Ufficio Finanziario ha accertato nei suoi confronti un maggior credito di imposta di cui chiede il pagamento, e non quello di porre il contribuente nelle condizioni di ricorrere avverso tale accertamento, anche se ne costituisca un antecedente.

In buona sostanza nella fattispecie in esame lo scopo della notifica dell'atto ha natura sostanziale e non processuale, scopo che viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente, in questo ultimo caso direttamente a mani del contribuente, e non nel domicilio presupposto. Ne consegue che l'atto amministrativo non notificato al domicilio risultante dalla dichiarazione

annuale relativa all'anno d'imposta di pertinenza va ritenuto giuridicamente inesistente con conseguente prescrizione del credito di imposta e decadenza dal diritto a richiederne il pagamento al contribuente da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in caso di scadenza dei termini di legge. Nella fattispecie in esame la cartella di pagamento risulta spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata al contribuente in via xxx, residenza dei genitori del ricorrente anzichè in Via xxx, domicilio reale e fiscale del contribuente, come risulta indicato nella dichiarazione annuale del 1997 relativa all'anno di imposta del 1996, e consegnata a mani dei genitori dello stesso. La notifica così eseguita non è suscettibile di sanatoria, a termini dell'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., avendo essa valore sostanziale, e non processuale, incidente sull'esistenza giuridica dell'atto che va ritenuto come non venuto ad esistere non essendosi completato l'iter formativo dell'atto stesso con la notifica del medesimo. Perciò il ricorso va accolto per questo motivo che è assorbente rispetto a tutte le altre e diverse domande delle parti. Poiché l'irrituale notifica va attribuita esclusivamente al Concessionario del Servizio riscossione Tributi per la provincia di BOLZANO, il medesimo va condannato al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente e dell'Ufficio resistente.

P.Q.M.

Il Collegio della VI Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di primo grado di Bolzano, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara inesistente la cartella di pagamento impugnata e nulla la notifica della stessa; di conseguenza prescritto il credito d'imposta e decaduta l'Amministrazione Finanziaria a pretenderne il pagamento;

condanna

il Concessionario del Servizio di riscossione dei Tributi della provincia di BOLZANO - Alto Adige Riscossione S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere al ricorrente e alla Agenzia delle Entrate di Bressanone le spese di giudizio che si liquidano in favore del primo in euro 600,00 di cui euro 300,00 per onorari, euro 150,00 per diritti e euro 150,00 per spese oltre CAP ed IVA di legge; ed in favore della seconda in euro 145,14 di cui 48,04 per diritti, euro 84,10 per onorari ed euro 13,00 per spese.

